ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
17 novembre 1995 *

Nella causa T-330/94,

Salt Union Ltd, società di diritto inglese, con sede in Cheshire (Regno Unito), con gli avv.ti Jonathan Scott e Craig Pouncey, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Georges Baden, 8, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Jean-Paul Keppenne, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, con la quale la Commissione ha informato la ricorrente di non aver ravvisato motivi per proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del

* Lingua processuale: l'inglese.

Trattato CE riguardo al regime olandese di aiuti regionali «Subsidieregeling regionale investerings- projecten 1991», e, dall'altra, la condanna della Comunità al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di aver subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori C. P. Briët, presidente, B. Vesterdorf, K. Lenaerts, dalla signora P. Lindh e dal signor A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1994, la Salt Union Ltd (in prosieguo: la «Salt Union») ha proposto un ricorso tendente a ottenere, da una parte, l'annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, con la quale la Commissione le ha reso noto di non aver trovato alcun motivo per proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato») riguardo al regime olandese di aiuti regionali «Subsidieregeling regionale investerings- projecten 1991», e, dall'altra, la condanna della Comunità al risarcimento del danno che essa afferma di aver subito a seguito di tale decisione.

2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 1995, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Con ordinanza 13 luglio 1995, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di rinviare la pronuncia sull'eccezione di irricevibilità al merito, ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura.

3 La Frima BV (in prosieguo: la «Frima») nonché la Verein Deutsche Salzindustrie eV (in prosieguo: la «VDS») hanno chiesto di essere ammesse a intervenire nella causa.

4 Le istanze d'intervento sono state presentate ai sensi dell'art. 37 dello Statuto CE della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, dello Statuto. Esse soddisfano i requisiti dell'art. 115 del regolamento di procedura e sono state notificate alle parti, ai sensi dell'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

5 Il presidente della Sezione ha deferito l'esame delle istanze d'intervento al Tribunale (Terza Sezione ampliata), secondo le modalità previste dall'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

Sull'istanza d'intervento della Frima

6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1995 la Frima, società di diritto olandese, con sede all'Aia (Paesi Bassi), con l'avvocato Tom Ottervanger, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stu-

dio Zeyen Beghin Feider, Loeff Claeys Verbeke, 67, rue Ermesinde, ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

7 A sostegno della sua istanza d'intervento, la Frima fa osservare che l'oggetto della controversia mette implicitamente in discussione la validità dell'aiuto di 12,5 milioni di HFL che il governo olandese le ha concesso, in virtù del regime di aiuti regionali interessato, per la costruzione di una nuova fabbrica di produzione di sale ad Harlingen, nella provincia di Frisia (Paesi Bassi). Essa sostiene che il ricorso d'annullamento proposto dalla Salt Union può quindi incidere sulla sua situazione in modo sostanziale, tanto che essa potrebbe essere privata in tutto o in parte dell'aiuto che le autorità olandesi le hanno concesso.

8 Con lettera 10 aprile 1995 la Salt Union ha fatto sapere di non avere osservazioni da fare sulla domanda d'intervento presentata dalla Frima.

9 Con lettera 10 aprile 1995 la Commissione ha spiegato che la Frima dovrebbe essere ammessa a intervenire, dato che essa è la beneficiaria di un aiuto concesso in forza del regime riguardo al quale l'adozione di opportune misure è stata rifiutata e che, così, essa dimostra di avere un interesse alla definizione della controversia. La Commissione ha fatto osservare, inoltre, che la Frima è stata ammessa a intervenire nella causa T-154/94, Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/Commission, che riguarda lo stesso aiuto concesso alla Frima (ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1995, non pubblicata nella Raccolta).

10 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, perché una parte possa essere ammessa a intervenire in una causa dinanzi al Tribunale, essa deve dimostrare di avere un interesse alla soluzione di tale controversia. Secondo la giurisprudenza, il beneficiario di un aiuto di Stato, nell'ambito di una controversia che riguarda tale aiuto, dimostra di avere un tale interesse (v., per esempio, ordinanze del Tribunale 1° luglio 1993, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 19 e 20, e Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/Commissione, già citata, punto 9).

11 Il Tribunale osserva che la Frima è la beneficiaria di un aiuto concesso in forza del regime olandese di aiuti regionali che costituisce l'oggetto della decisione impugnata. Di conseguenza, la Frima va ammessa a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Sull'istanza d'intervento della VDS

12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 1995, la VDS, associazione di diritto tedesco, con sede a Bonn (Germania), con l'avvocato Thomas Jestaedt, del foro di Dusseldorf, e con gli avvocati Walter Klosterfelde e Karsten Metzlaff, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt, ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Salt Union.

13 A sostegno della sua istanza d'intervento, la VDS fa osservare, innanzi tutto, che essa è un'associazione la quale riunisce tutti i produttori di sale tedeschi. Essa sostiene, inoltre, di poter dimostrare di avere un interesse alla definizione della controversia, poiché l'aiuto concesso alla Frima, in forza del regime olandese di aiuti regionali, creerebbe capacità supplementari su un mercato che, a suo avviso, si trova già di fronte a eccessi di capacità notevoli. Dato che la Frima non è in grado di smerciare nei Paesi Bassi tutto il sale prodotto, esporterebbe verosimilmente in Germania, cosicché gli interessi dei produttori di sale tedeschi sarebbero pregiudicati.

14 La Salt Union non ha sottoposto osservazioni riguardo all'istanza della VDS di intervenire nella causa.

15 Con lettera 24 aprile 1995 la Commissione ha fatto osservare, innanzi tutto, che, qualora la VDS fosse ammessa a intervenire nella controversia, quest'ultima «sosterrà pienamente le conclusioni svolte dalla ricorrente nel suo ricorso del 13

ottobre 1994». La Commissione riconosce, poi, che, poiché i membri della VDS sembrano essere concorrenti della Frima, l'intervento della VDS dovrebbe essere ammesso, nei limiti in cui la VDS sostiene le conclusioni della Salt Union tendenti all'annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994. Tuttavia, richiamando l'ordinanza della Corte 12 aprile 1978 (cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 893), la Commissione ritiene che la domanda d'intervento debba essere respinta, nei limiti in cui la VDS sostiene le conclusioni della Salt Union che riguardano la condanna della Comunità al risarcimento del danno che la Salt Union asserisce di aver subito. Secondo la Commissione, la VDS non può avere un interesse a che la Salt Union ottenga dal Tribunale una pronuncia che riconosca la Commissione responsabile del danno da essa subito.

16 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che, comunque, l'intervento della VDS non può essere ammesso, nei limiti in cui tende a sostenere le conclusioni della Salt Union basate sull'art. 215 del Trattato e riguardanti il risarcimento del danno che quest'ultima ritiene di aver subito. Infatti, così come ha fatto giustamente osservare la Commissione, la VDS non può affermare di avere un interesse proprio e diretto a che vengano accolte le conclusioni della Salt Union (ordinanza Amylum e a./Consiglio e Commissione, già citata, punto 9; ordinanze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-521/93, non pubblicata nella Raccolta, punto 12, e 17 luglio 1995, causa T-516/93, Pacific Fruit Company/Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

17 Nei limiti in cui l'intervento della VDS mira a sostenere le conclusioni della Salt Union basate sull'art. 173 del Trattato e dirette all'annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, il Tribunale osserva, innanzi tutto, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, una impresa che si trova in posizione di concorrenza con il beneficiario di un aiuto di Stato dimostra di avere un interesse alla soluzione di una controversia che riguarda tale aiuto (v., ad esempio, ordinanza della Corte 26 novembre 1991, causa C-100/91, Italgrani/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10; ordinanza Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/ Commissione, già citata, punto 15). Il Tribunale constata che la VDS ha sufficientemente dimostrato che i suoi aderenti, produttori di sale tedeschi, si trovano in posizione di concorrenza con la Frima.

18 Il Tribunale ricorda, poi, che risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che l'interesse di un'associazione a intervenire in una controversia dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in relazione, in particolare, al suo obiettivo statutario (v., per esempio, ordinanza della Corte 11 dicembre 1973, cause riunite 41/73, 43/73-48/73, 50/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 1465, punto 5; ordinanze del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II-1369, punto 12, e Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est/Commissione, già citata, punto 22).

19 Il Tribunale constata che, secondo l'art. 1, secondo comma, dello statuto della VDS, tale associazione ha per scopo, fra l'altro, «l'incoraggiamento degli affari generali dell'industria tedesca del sale e degli interessi professionali comuni dei suoi membri». Lo stesso articolo stabilisce che, nell'ambito del detto scopo, fanno parte delle attività della VDS «d) la repressione di atti di concorrenza sleale» e «e) la rappresentanza degli interessi dell'industria del sale nei confronti delle amministrazioni e delle organizzazioni».

20 Il Tribunale ritiene che la VDS, tenuto conto del fatto che i suoi aderenti sono concorrenti della Frima e del suo obiettivo statutario, dimostra un interesse sufficiente alla soluzione della presente controversia. Occorre dunque ammetterla a intervenire a sostegno delle conclusioni della Salt Union, nei limiti in cui esse si basano sull'art. 173 del Trattato.

Sulle domande di deroga al regime linguistico

21 La Frima e la VDS hanno presentato ciascuna una domanda diretta ad essere autorizzate a usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.

Nella sua lettera 10 aprile 1995, la Salt Union ha fatto sapere che non ha osservazioni da fare sulla richiesta della Frima di usare la lingua olandese in occasione della trattazione orale. Per quanto riguarda la stessa richiesta della VDS per la lingua tedesca, la Salt Union non ha presentato alcuna osservazione.

23 Per quanto riguarda la domanda della Frima, la Commissione fa osservare, nella sua lettera 10 aprile 1995, che risulta dall'ordinanza del Tribunale 13 maggio 1993, Ladbroke Racing/Commissione, causa T-74/92 (Racc. pag. II-535, punto 14), che ogni domanda tendente a utilizzare una lingua diversa dalla lingua processuale deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica. Poiché la domanda della Frima non è accompagnata da motivi particolari che spieghino perché essa dovrebbe essere autorizzata a usare l'olandese in occasione della trattazione orale, la Commissione ritiene che tale domanda sia formulata in modo incompleto e debba, di conseguenza, essere respinta.

24 Per quanto riguarda la domanda della VDS, la Commissione fa osservare, nella sua lettera 24 aprile 1995, che neppure essa è debitamente motivata. Tuttavia, poiché la richiesta è limitata alla trattazione orale, la Commissione si è astenuta da qualsiasi osservazione particolare, lasciando la questione alla piena discrezione del Tribunale.

25 Il Tribunale ricorda che l'art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa solo gli Stati membri intervenienti dall'osservanza della regola che prevede l'uso della lingua processuale, scelta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 35, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura. Tuttavia, l'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura permette al Tribunale, su richiesta di una parte, sentita l'altra parte, di autorizzare l'uso, totale o parziale, di una delle lingue menzionate all'art. 35, n. 1, diversa dalla lingua processuale.

26 Il Tribunale considera che, in forza di tali disposizioni, è possibile permettere a un interveniente di usare una lingua di sua scelta, diversa dalla lingua processuale, a condizione, da una parte, che tale lingua figuri fra le lingue menzionate all'art. 35, n. 1, del regolamento di procedura e, dall'altra, che il procedimento non venga ritardato e che non sia altrimenti arrecato pregiudizio ai diritti processuali delle parti principali della controversia. Se la domanda di deroga al regime linguistico riguarda solo la fase orale, occorre, in mancanza di una opposizione motivata delle parti principali, applicare tali criteri con elasticità.

27 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, non gli è stato sottoposto alcun elemento idoneo a dimostrare che le deroghe richieste dagli intervenienti potrebbero ritardare il procedimento o arrecare pregiudizio ai diritti processuali delle parti principali della controversia.

28 Di conseguenza, va accolta la domanda della Frima e della VDS di usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

così provvede:

1) **La Frima BV è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.**

2) La Verein Deutsche Salzindustrie eV è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Salt Union, nei limiti in cui esse sono basate sull'art. 173 del Trattato.

3) Alle intervenienti sarà impartito un termine per illustrare, per iscritto, i motivi a sostegno delle loro conclusioni.

4) Sono accolte le domande presentate dalla Frima BV e dalla Verein Deutsche Salzindustrie eV dirette ad ottenere l'autorizzazione per queste ultime a usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.

5) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 novembre 1995.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

C. P. Briët